

Direttori/Dirigenti/Responsabili delle  
Unità Organiche e Strutture del CNR

**Oggetto:** Determinazioni relative all'indizione di nuove procedure e al rinnovo degli assegni di ricerca —  
Chiarimenti e indicazioni operative.

Considerata la rilevanza strategica della materia in oggetto e, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali in corso, nelle more della definitiva dell'Ipotesi relativa alla sequenza contrattuale sul Contratto di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 178, comma 1, lett. g, del CCNL 18 gennaio 2024), l'Ente ha confermato la possibilità, per le proprie Strutture di ricerca, di indire nuove procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, nonché la possibilità di procedere al rinnovo degli assegni di ricerca già attivi alla data del 31 dicembre 2024 e in scadenza fino al 31 dicembre 2025.

Le condizioni per procedere con le indizioni ed i rinnovi sopra indicati trovano fondamento nel quadro normativo delineato dalle modifiche apportate al comma 6-quaterdecies dell'art. 14 del DI 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla legge n.79/2022. Tali disposizioni hanno prorogato, come detto, al 31 dicembre 2024 la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, a condizione che le risorse siano state programmate entro tale termine anche alla luce della circolare MUR prot. 8998 del 08/07/2022 con cui è stato chiarito che gli assegni di ricerca già attivati rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro istituzione, incluse le norme relative a proroghe e rinnovi.

Ciò premesso ed evidenziato, si forniscono, di seguito, le indicazioni operative e i chiarimenti necessari per assicurare una gestione amministrativa e contabile delle procedure in oggetto.

**Indizione di nuovi bandi per assegni di ricerca e rinnovi di assegni in scadenza entro il 31 dicembre 2024:**

Per procedere con l'indizione di nuovi bandi per assegni di ricerca e/o con il rinnovo di assegni in scadenza entro il 31 dicembre 2024, è indispensabile che le risorse necessarie siano state allocate con specifica destinazione alla voce di spesa 11023 – Assegni di Ricerca. Tale programmazione rappresenta un requisito imprescindibile per garantire la sostenibilità economica e amministrativa delle procedure da avviare o in corso di avvio.

Qualora le risorse non siano state previamente programmate e stanziare ed impegnate entro i termini stabiliti, non sarà possibile procedere né con l'indizione di nuovi bandi né con il rinnovo di assegni in scadenza entro il 31 dicembre 2024. Le procedure prive di tale copertura non potranno essere sanate successivamente e rientrano nella esclusiva responsabilità amministrativa/contabile dei Direttori/Responsabili delle strutture di ricerca CNR. Le risorse non impegnate entro il corrente esercizio finanziario confluiranno nell'avanzo di amministrazione e saranno rese nuovamente disponibili solo a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2024 previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Rinnovo di assegni in scadenza entro il 31 dicembre 2025:**

Tenuto conto di quanto indicato nella circolare del Ministro dell'Università e della Ricerca (prot. 8998 del 08/07/2022), gli assegni di ricerca attivi al 31/12/2024 continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusa la disciplina dei regolamenti di relativi alle possibilità di rinnovo. Di conseguenza, sarà possibile procedere al rinnovo alle scadenze contrattuali, a condizione che il progetto di ricerca indicato nel Bando di selezione risulti formalmente attivo per l'intera durata dell'assegno comprensiva del periodo di rinnovo e che le risorse necessarie siano state programmate e impegnate all'atto del rinnovo rispetto all'avvio della procedura relativa al rinnovo.

Resta inteso che il rinnovo debba avvenire nell'ambito delle risorse del progetto sul quale l'assegno è stato bandito.

Inoltre, così come previsto dalla circolare CNR n. 05/2022 e in conformità con l'articolo 22 della legge n. 240/2010, modificato dal DL 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020), è consentito rinnovare assegni di ricerca per una durata inferiore all'anno, ma comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, esclusivamente nei casi in cui il progetto di ricerca, sul quale l'assegno è stato conferito, abbia una durata residua inferiore all'anno. In tali circostanze, il termine del rinnovo deve coincidere con la durata residua del progetto stesso. Diversamente, non è possibile procedere con il rinnovo.

Ulteriori indicazioni saranno fornite a seguito della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi sopradetta e/o di eventuale intervento del Ministero vigilante o del Legislatore sulla materia.

II DIRETTORE GENERALE